

	<p align="center">COMUNE DI CASORATE SEMPIONE Provincia Varese</p> <p align="center">Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE C.F./P.IVA 00341710127 Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093 PEC: casoratesempione@legalmail.it Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it</p>	<p align="center">DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24/06/2021</p>
---	--	--

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 24/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021 E TARIFFE TARI 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Presidente	X	
2	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
3	GARZONIO MAURO	Consigliere		X
4	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
5	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
6	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
7	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
8	SCANELLI PAOLA	Consigliere		X
9	PICCINELLI ROSELLA	Consigliere	X	
10	GRASSO MARTINA	Consigliere		X
11	STOPPA SIMONE	Consigliere	X	
12	BOFFI ISACCO FRANCESCO	Consigliere	X	
13	NOVARINA CRISTINA	Consigliere	X	

PRESENTI: N. 10

ASSENTI: N. 3

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott. **CLAUDIO MICHELONE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Ferma la perdurante emergenza sanitaria Covid-19, la seduta si è tenuta in assenza di pubblico in aula con la sola presenza in sede dei Consiglieri Comunali.

La pubblicità della seduta è garantita in streaming on line.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASSANI DIMITRI, **Presidente**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PUNTO 11

Approvazione piano economico finanziario della TARI per l'anno 2021 e tariffe TARI 2021.

DEMOLLI

Quello che andiamo ad analizzare in questo punto all'ordine del giorno è il piano finanziario TARI 2021.

Cercherò di soffermarmi in sostanza e poi soprattutto secondo il principio di trasparenza e dell'informativa al Consiglio e ai cittadini su come sia stato costruito e quali passaggi siano intervenuti per arrivare in conclusione alla determinazione delle tariffe.

Premetto già, e lo vedrete poi alla conclusione del mio intervento che spazi di scelta dell'Amministrazione nella formulazione del piano finanziario TARI si stanno praticamente azzerando e questo perché appunto, al di là di essere un'operazione molto articolata e complessa si basa ancora oggi sulla normativa stabilita dal provvedimento del 99, tuttora in vigore con il d.p.r. 158 ma che da quest'anno tuttavia ha avuto una sua integrazione in quanto ARERA ha introdotto delle importanti novità che di fatto, e lo vedremo in dettaglio, hanno inciso in modo rilevante nella determinazione delle tariffe.

ARERA giusto per spendere una parola, è un organismo indipendente che è stato istituito con la legge 481/95 che ha tra i suoi compiti anche quello di assicurare la fruibilità e diffusione dei servizi in modo omogeneo ma soprattutto riferito al territorio nazionale, sull'intero territorio nazionale e questo avviene attraverso la predisposizione anche di sistemi tariffari che devono essere certi, trasparenti e per noi anche che ne dobbiamo prendere atto, basati su criteri predefiniti.

Il presupposto cardine della norma alla base del piano finanziario è che la TARI è un tributo, e l'ho ricordato più volte, che l'utenza riconosce all'ente a copertura del servizio di gestione dei rifiuti e che nel contesto delle componenti della IUC oramai è rimasta quella caratterizzata da una variabilità gestionale, o meglio, come vedremo, sono talmente tante le variabili delle quali tenere conto, che la determinazione delle tariffe per l'utenza su queste tariffe si possono rilevare anche delle variazioni sensibili di anno in anno.

Innanzitutto dovremmo chiarire questo concetto che è fondamentale e che altrimenti porterebbe a facili strumentalizzazioni, la TARI non è una tassa, la TARI è un'imposta che stabilisce l'Amministrazione...

Cioè non è una tassa, è un tributo, un tributo abbiamo detto e abbiamo visto a copertura del servizio.

Cioè sostanzialmente il Comune non decide di, una volta all'anno, di fare un piano finanziario per mettere le mani in tasca ai cittadini per rilevare fondi che poi destina a sue scelte.

No, è semplicemente una copertura dei costi già sostenuti e quindi ben quantificati, adesso li vedremo quantificati e certificati da ARERA.

Sostanzialmente il servizio della TARI ha un costo e questo costo, secondo dettami ben precisi codificati dalla norma e da quest'anno dicevamo sottoposti anche alla certificazione da parte di ARERA, viene ripartito sui cittadini e sui contribuenti secondo criteri numerici, sociali e per le utenze non domestiche in funzione dell'attività svolta, quindi della categoria ATECO.

Per entrambe le categorie, parliamo di utenze domestiche e utenze non domestiche, la componente numerica tiene conto delle superfici abitative o destinate all'attività e sono rilevate dall'ufficio tributi al 31/12 mentre per la componente sociale le tariffe vengono determinate dal numero di componenti il nucleo familiare oppure nel caso delle attività appunto dicevamo dalla categoria ATECO che le caratterizza.

Facendo un esempio, per rendere un po' l'idea in un modo un po' semplice, è che se la TARI è una torta che l'ente ha già acquistato spendendo le fatture del gestore durante l'anno, il costo per ogni invitato alla festa dipende da quante fette vengono tagliate e dalla loro grandezza.

Nell'esempio che ho fatto le fette corrisponderebbero alle teste, quindi siano famiglie o ad aziende, al numero di queste teste sulle quali spalmare il tributo, e la grandezza della fetta corrisponde alla metratura assoggettata, questo proprio per dare banalmente un concetto che mi rendo conto la TARI è veramente complessa da gestire.

Io preferisco, lo dico sempre ai miei colleghi della maggioranza, preferisco fare due bilanci previsionali che non un piano finanziario TARI che veramente fa venire il mal di testa.

Quest'operazione di definizione del piano finanziario TARI viene definita con regole che dicevamo discendono dalle norme che abbiamo citato e che determinano alla fine il piano finanziario TARI con le tariffe che vengono applicate fatturate alla clientela, all'utenza scusate.

All'ente di questa fatturazione, di questo piano finanziario non rimane in tasca un centesimo, proprio perché a copertura del servizio.

Anzi, come avevo già accennato in sede di presentazione del consuntivo, all'ente purtroppo rimane sul gobbo spesso e volentieri l'insolvenza e giusto per darvi un numero, l'ho già detto in sede di consuntivo, oggi quello che è l'insolvenza TARI, ovviamente non dell'anno scorso ma accumulatasi negli anni, è di circa 230.000 €, che è la metà di una manovra annuale della TARI.

Anche qui della serie paghiamo tutti per pagare meno, una parte di questi costi vorrebbe la norma che venissero spalmati su tutti i cittadini.

Io per adesso mi sto limitando ai costi dell'esazione delle insolvenze, sto facendo resistenza, però effettivamente prima o poi la Corte dei conti qualcosa ci dirà su questa insolvenza.

Analizzando la dinamica della TARI negli anni, oltre dicevamo all'importante novità introdotta quest'anno dall'intervento di ARERA, vedremo in quali termini ha influito sulla determinazione delle tariffe, dobbiamo tener conto che già nel 2018 dove abbiamo visto un'importante variazione del metodo di determinazione della quota, relativi costi della componente variabile delle utenze domestiche, e questo a seguito di chiarimenti a un'interrogazione parlamentare 2017 che ha stabilito un principio ritenuto perequativo assolutamente, che si basa sul presupposto che un nucleo di due persone, prendo ad esempio il nucleo di due persone, produce una determinata quantità di rifiuti indipendentemente dalla metratura che abita, volendo è un po' tirata per i capelli ma nel suo principio è corretto.

Questa componente tariffaria sino ad allora era parametrata alle metrature, invece dal 2018 è stata esposta in una cifra precisa, riveniente ovviamente dal piano finanziario, ma che è uguale per tutti i nuclei di due persone.

La parte fissa viene invece regolamentata in funzione delle metrature.

Direi che a questo punto cominciamo a vedere quali sono le novità introdotte e le sostanzialmente tra i costi variabili inseriti nel piano finanziario che ARERA andrà a certificare, la maggior parte riguardano ovviamente la raccolta e la gestione di ogni tipo di rifiuto prodotto, sia a mezzo raccolta che fa il concessionario, che per il conferimento in piattaforma ed il peso di questa componente è di 2.621,57 tonnellate, quindi una cifra che comunque pur rilevando un minimo aumento di 33 tonnellate sull'anno scorso è in fase diciamo con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Aumenta ogni anno ma aumenta diciamo in maniera abbastanza contenuta.

Diverso è l'aumento dei costi di gestione che dipendono ovviamente anche da alcuni fattori.

Una volta la carta per noi era un recupero, cioè avevamo addirittura un'attività sulla vendita della carta che conferivamo, adesso non la vuole più nessuno perché la Cina ha saturato tutto il mercato e quindi anche lo smaltimento della carta va pagato.

Ritornando a come si forma il piano finanziario, una volta che vengono definiti i costi che per il 2021 ammontano a 537.000 €, e vediamo in questa slide la loro suddivisione tra utenze domestiche, quota variabile, quota fissa, il totale delle utenze, a carico delle utenze domestiche e il totale a carico dell'utenza non domestiche, come vedete già da questo grafico capire cosa va dove è abbastanza complesso.

Questo come dicevo però riviene da una griglia che appunto è stata fornita sia dal decreto 158 che convalidata dalle disposizioni di ARERA.

Vediamo che sostanzialmente la loro ripartizione sulla popolazione ha una prima importante suddivisione che è quella, dicevamo, tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Questa griglia di calcolo cosa contiene?

Essenzialmente dati oggettivi quali le superfici assoggettate, il numero degli abitanti e quello dei nuclei familiari e la loro componente numerica, il numero delle attività parlando delle attività non delle utenze non domestiche e la loro classificazione merceologica.

A questi dati che l'ufficio tributi ovviamente aggiorna annualmente e fa la fotografia al 31/12 si applicano dei coefficienti che rivengono appunto dal d.p.r. 158 e dalla delibera ARERA 443/2019 e 493/2020 che praticamente attribuiscono un determinato valore di produzione e capacità di produzione di rifiuti e determinano alla fine le tariffe per le utenze domestiche e le utenze domestiche, questa è la semplificazione.

Le tariffe si caratterizzano per una componente fissa, l'abbiamo già detto prima, che per tutte le categorie parametrata alle superfici detenute e registrate dall'ufficio tributi, ed una variabile, che se per le utenze non domestiche e quindi le attività è ancora una volta legata ai metri quadri per le utenze domestiche, come dicevamo prima, è invece un importo che si determina, che esce da questa griglia, ma non si differenzia una volta applicata a quel nucleo familiare.

Come dicevamo tutti i nuclei da due persone e tutti i nuclei da tre persone avranno lo stesso importo come quota variabile perché, dicevamo, il legislatore presume che tre persone che abitano in un castello o in una cantina producono rifiuti per tre persone, questo era il principio.

Premesso che i coefficienti sono, coefficienti sto parlando appunto di quel correttivo evidenziato in blu, che è la griglia nella quale fino all'anno scorso avevamo qualche spazio di manovra e di correttivo, questi coefficienti comunque non vengono da noi toccati da cinque anni e la ripartizione tra le due tipologie quest'anno, sempre per effetto della griglia, vede una variazione di due punti percentuali tra, di peso tra le utenze domestiche e non domestiche, vediamo che in sostanza dobbiamo considerare che lo schema, cioè la grossa novità, il grosso impatto, fatto salvo appunto che non sono variati sostanzialmente i sottostanti, il grosso passaggio è dovuto al fatto che nella griglia di ARERA praticamente 107.000 € sono passati dai costi fissi, quindi spalmati sulle metratura, ai costi variabili, in un piano finanziario dicevamo sostanzialmente invariato nella somma complessiva dei costi.

Questo è un dato che vedremo è molto importante per comprendere le tariffe 2021.

La prima è più importante conseguenza è quella di un aumento della componente variabile di costo complessivo che passa, lo vediamo, da 329.000 del 2020 a 438 nel 2021, con un aumento del 33% circa.

D'altro canto la riduzione della quota fissa, che passa da 204 a 98 è una riduzione del 51%, quindi in linea teorica e stante il costo complessivo determina sostanzialmente in linea di media semplice, riequilibra di fatto la tariffa.

Anche se, e lo vedremo, in particolare nelle utenze domestiche questo elemento determina una varietà, cioè ci saranno aumenti e riduzioni e quindi agisce, proprio perché agisce sulla parte non legata alla metratura.

Quindi vediamo le tariffe partendo dalle utenze domestiche.

In questa rappresentazione, nelle colonne bordate in rosso vediamo, che rappresentano ovviamente la quota fissa nella prima colonna e quella variabile delle tariffe domestiche 2021, notiamo in primis che c'è quello che dicevamo essere un aumento sulla quota variabile di circa il 29% in termini medi che, ovviamente per riflesso delle tariffe ARERA, vede d'altro canto una riduzione del 51% della quota fissa, parlando ovviamente di tariffe medie.

Se però analizziamo lo scostamento tra le tariffe medie 2020 e quelle 2021, che sono quelle riportate nel riquadro in basso, vediamo che si vede l'effetto compensativo che in realtà anche se lo scostamento è solo di 0,83 € come tariffa media, c'è, vedete la colonna, lì si tratta di euro per utenza, c'è qualcuno che le famiglie di un componente avrà una riduzione di sette euro medi, qualcuno avrà un aumento di sette euro e qualcuno di 15,60, altri una riduzione di 12,57.

Questo è effettivamente un dato che dobbiamo prendere perché rileva quello che è la griglia impostata da ARERA.

Può risultare più semplice comprendere l'impatto reale della nuova griglia ARERA sugli stessi nuclei familiari al variare della metratura in questo esempio.

Io ho fatto una simulazione e ho voluto vedere aumenti o riduzioni delle tariffe domestiche a seconda che la superficie abitativa vari da 70 a 150 metri quadri e qui sono le corrispondenti variazioni.

Come vedete al variare della metratura addirittura ci sono delle riduzioni, questo perché dicevamo l'impatto, cioè lo spostamento di 107.000 € per delibera di ARERA sui costi variabili ha aumentato quella che era la quota fissa che dicevamo essere svincolata dal fatto che quel nucleo familiare abiti in 100 metri quadri, in 70 o in 500.

Poi ovviamente la componente di metratura si fa sentire man mano che invece si sale, ma questo in maniera meno significativa di quanto avrebbe inciso l'anno scorso.

E qui vediamo che comunque, riprendendo la slide di prima, alla fine in termini medi, pur avendo delle diversificazioni, degli aumenti e delle riduzioni è solo una ridistribuzione e una conseguenza di quello che è appunto l'effetto dello spostamento in una delle componenti rispetto all'altra.

Se per le utenze domestiche abbiamo visto la variazione delle metrature e il numero dei nuclei ha inciso marginalmente, mentre l'ha fatta da protagonista ovviamente l'aumento dei costi variabili, per le utenze non domestiche, le attività per le quali la metratura determina sia la componente fissa che quella variabile, vediamo quale variazione è intervenuta e per quali motivi.

Intanto rileviamo che i costi inseriti nello schema ARERA imputati alle aziende hanno avuto un incremento di 16.000 €, cioè effettivamente è aumentato il costo di produzione dei rifiuti mentre si è abbassata la base su cui suddividerli.

Come viene rappresentato qua, abbiamo perso nel 2021 16 attività su 325, che corrisponde ad una riduzione del 5% e la metratura assoggettata, quindi quella pagante è scesa di 2.500 metri quadri, con un meno 2,20% rispetto all'anno precedente e questo ovviamente comporta un aumento, sempre riferendomi al discorso di prima della torta, diminuendo le teste, diminuendo la superficie, ovviamente il costo aumenta.

Vediamo in che misura.

Vediamo un aumento medio del 7%.

Sembra una cifra esagerata, effettivamente se si guarda la colonna, la penultima colonna, questa qua, qui c'è la variazione in euro al metro quadro, effettivamente sono variazioni che incidono percentualmente ma sono variazioni di, in alcune occasioni di una decina di centesimi al metro quadro ma in questo caso abbiamo visto più che motivata per un effetto dell'aumento dei costi e della riduzione della quota assoggettabile.

Direi che a questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro che la TARI viene determinata attraverso uno schema che raccoglie e dicevamo elabora i dati di costo secondo linee che vengono imposte e il margine dicevamo per l'Amministrazione per intervenire è veramente minimo.

Dove sta il margine?

Nella scelta che avevo già indicata e che abbiamo mantenuto anche quest'anno, di inserire, cioè di non inserire nella tariffazione alla popolazione tutti quei costi che sono non proprio totalmente e palesemente destinati al servizio di raccolta rifiuti ma che vengono sostenuti e già spesi in parte con altri mezzi.

Un esempio banale, noi usiamo i nostri dipendenti dell'ufficio tecnico, gli operai, per il giro dei cestini, banalmente, e questo occupa una risorsa tutte le mattine per 3/4 ore.

In teoria essendo destinato ad un servizio di smaltimento rifiuti noi dovremmo caricare nella piattaforma ARERA e quindi nel piano finanziario anche una parte di questo costo, o almeno in proporzione il costo di un operaio per le ore che dedica.

Ovviamente questo comporterebbe ulteriori aumenti che in questa fase ci è consentito dalla normativa non indicare.

Temo che la strada che stiamo prendendo, strada che ARERA ha stabilito come a senso unico e, visto che io ho già accennato che questo piano finanziario, adesso viene approvato dal Consiglio e poi ad ARERA per la certificazione, può essere che ci dicano che l'Iva che abbiamo indicato non è, su alcuni costi che noi consideriamo fissi sia tutta da imputare sui costi variabili, questo avrà una ripercussione in aumento su quelli che abbiamo già visto essere dei leggeri aumenti della quota variabile.

Noi ad esempio non mettiamo anche altri costi, come ad esempio vi ho accennato il discorso della realizzazione della piattaforma che dovrebbe andare a tendere anche a ridurre la quota di smaltimento perché dovrebbe attestare l'effettivo conferimento solo dei Casoratesi e quindi dovremmo vedere quei 2600 chili, ci aspettiamo una forte riduzione.

Parlando con chi ha fatto quest'operazione già anni fa ci è stato detto che già nel primo anno è stato di molto contenuto il conferimento, anche se è difficile arrivarci.

Poi teniamo conto che, come dicevamo, a tendere il conferire e l'essere Green, fare un riciclo oggi è un costo e questi costi, così com'è per l'acqua, vediamo che negli anni sono passati da quelli che era gestione in house da parte del Comune, se non altro con la possibilità di prendere delle decisioni e fare delle scelte, stanno andando sempre più verso una struttura centrata o in provincia o addirittura, come per ARERA, normata dall'alto e quindi la strada è ancora lunga anche se lo scopo di tutti questi anche investimenti che stiamo portando avanti e di questo tentativo di perequazione su quello che è, ricordo, un tributo a copertura di un servizio che abbiamo già pagato tutti e dobbiamo solo suddividere, è quello di avere un tributo che però sia equo e in funzione di quello che effettivamente è proprio il carico del prodotto rifiuto di Casorate in carico ai casoratesi, e vedremo che sicuramente andando in questa direzione non è solo, non andremo solo ad ottemperare alle normative di legge ma dovremo anche risentire innanzitutto del beneficio economico appunto di questi investimenti.

Io direi che per quanto riguarda la TARI avrei concluso, se ci sono delle osservazioni prego.

SINDACO

Ci sono interventi?

Se non ci sono interventi mettiamo ai voti.

Votiamo il punto numero 10, approvazione piano economico finanziario della TARI per l'anno 2021 e tariffe TARI 2021...

()

(incomprensibile).

SINDACO

11, scusate, numero 11.

Favorevoli? Unanimità.

Votiamo anche l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? Idem.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24/06/2021 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio, le modalità di conferimento a servizio, l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, le determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446-

CONSIDERATO che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del comma 683-bis al comma 1 della legge n. 147/2013 che recita: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*, scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione.

VISTO l'articolo 30 c. 5 del D.L. n. 22 marzo 2021, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, il quale prevede che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1 c. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, c. 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, c. 10 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”*

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24/06/2021 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso:

- criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani.

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatorio, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile.

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti.

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante *«Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente»* e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante *«chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari»*.

DATO ATTO che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2020-2021) per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.

CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto dall'Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'Arera).

DATO ATTO CHE il soggetto gestore per il Comune di Casorate Sempione, Angelo Leva SrL SpA, cui spetta il compito di redigere il piano finanziario, ha trasmesso il documento in data 17/06/2021 prot. 7224.

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 composto dal PEF 2021 (Allegato 1); Relazione di accompagnamento (Allegato 2); dichiarazione/i di veridicità del gestore (Allegato 3).

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (Allegato 4);

VERIFICATO che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti e corredata:

- della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24/06/2021 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- della relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi;

CONSIDERATO che, nelle more della trasmissione e validazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe TARI si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Autorità.

RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, nonché, l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, all'approvazione del PEF da parte di ARERA, riservandosi di intervenire sull'articolazione tariffaria TARI e sull'ammontare complessivo qualora ci fossero rilievi.

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe.

RILEVATO:

- che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- che tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali.

CONSIDERATO, pertanto, che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, è pari a €. 98.740,00 di cui € 65.168,40 riferibili alle utenze domestiche ed € 33.571,60 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad €. 438.113,00 di cui € 254.121,14 attribuibili alle utenze domestiche ed € 183.991,86 a quelle non domestiche.

RITENUTO di determinare per l'anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate nell'elaborazione allegata (Allegato 5).

SOTTOLINEATO, quindi, che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.

VISTE:

- la deliberazione n. 60 del 29/12/2020 del Consiglio Comunale, che ha approvato il DUP 2021/2023;
- la deliberazione n. 61 del 29/12/2020 del Consiglio Comunale, che ha approvato il "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023".

ACQUISITO il parere da parte del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATI:

- lo Statuto del Comune;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24/06/2021 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- il Regolamento TARI;
- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri, sulla proposta di delibera, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del settore Servizi Generali e Finanziari, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni espresse in premessa il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2021 predisposto dal soggetto gestore Angelo Leva Srl composto da PEF2021 (Allegato 1); Relazione di accompagnamento (Allegato 2); dichiarazione/i di veridicità del gestore (Allegato 3).
2. **DI PRENDER ATTO** che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad €. 536.853,00 (Allegato 4) da coprire con l'applicazione della TARI, secondo l'elaborazione delle tariffe di cui Allegato 5.
3. **DI DARE ATTO** che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992.
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe garantiscono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo di gestione dei rifiuti.
5. **DI TRASMETTERE** i provvedimenti di cui sopra all'Arera per la validazione degli atti, considerando i ricavi indicati quali “prezzi massimi” per l'applicazione della tariffa.
6. **DI DARE ATTO** che l'eventuale aggiornamento del quadro complessivo della TARI sulla base di ulteriori chiarimenti e disposizioni dettati dall'Arera, sarà disposto con successivo provvedimento.
7. **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica.
8. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione riportante il medesimo esito di quello relativo al merito del provvedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/06/2021

DELIBERAZIONE N. 28 del 24/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER
L'ANNO 2021 E TARIFFE TARI 2021**

PARERI

ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile

Parere di Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

Il Responsabile

Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24/06/2021 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- [] La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE